

livelli di accesso e informazione, quali le misure di sicurezza a salvataggio della documentazione custodita. Inoltre, per definire in misura completa il quadro, il pubblico ministero, chiedeva di procedere all'esame dei responsabili dell'archivio ove Mitrokhin prestava la sua opera nell'ultimo periodo di attività e quindi sino al 1984: ciò in particolare, per poter apprendere da costoro se fosse agevole violare le misure di sicurezza adottate e se il Mitrokhin le avesse, in ipotesi, violate e con quali conseguenze anche di carattere penale.<sup>211</sup>

Il 23 ottobre 2003, la Procura generale della Federazione Russa risponde che la “rogatoria relativa alla cessione delle informazioni a carico di V. Mitrokhin e al suo servizio svolto nell'ambito del KGB dell'URSS è stata esaminata”: “Viste le disposizioni dell'art. 2 della Costituzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la rogatoria in oggetto non potrà essere eseguita”.<sup>212</sup>

Il 6 aprile 2004, il pubblico ministero Franco Ionta firmava la richiesta di archiviazione del procedimento che vedeva indagate diciannove persone per il reato di spionaggio politico e militare a favore di una potenza straniera, in “Roma e altrove fino al 1984”.

Nel citato documento, il magistrato motivava così la richiesta: “l'attività preliminare effettuata sul contenuto del cosiddetto *dossier* Mitrokhin ha portato alla acquisizione di dati giudiziariamente non utilizzabili dal momento che sarebbe stato necessario individuarne con certezza l'autore ed esaminarlo a conferma (artt. 203 e 203 c.p.p.). Ciò non è stato possibile poiché sia la rogatoria verso la Gran Bretagna che quella verso la Russia non hanno sortito esito”.<sup>213</sup>

Il 18 maggio 2004, il giudice per le indagini preliminari Maria Teresa Covatta, disponeva l'archiviazione del procedimento, confermando le conclusioni a cui era pervenuto il pubblico ministero: “Ritenuto che le argomentazioni esposte, all'esito degli accertamenti svolti dal Pm [...], sono pienamente condivisibili e che neppure possono ipotizzarsi – allo stato – ulteriori accertamenti idonei a consentire un utile esercizio dell'azione penale, atteso l'esito delle rogatorie esperite”.<sup>214</sup>

Per le evidenze fin qui esposte, si può oggettivamente affermare che:

L'accurata indagine di riscontro informativo e investigativo sui nominativi contenuti nel *dossier* Mitrokhin, svolta dal ROS, si è protratta dal 1999 al 2003. Gli stessi quattro anni – circa – occorsi al SISMI per effettuare il riscontro in atti delle informazioni ricevute dal Servizio britannico e dare inizio all'attività info/operativa.

Elementi probatori giudiziariamente rilevanti a carico dei nominativi contenuti nel *dossier* Mitrokhin non emersero né nel corso della trattazione del materiale informativo da parte del SISMI né in esito agli accertamenti svolti dal ROS.

<sup>211</sup> Doc. 32, fasc. I – Archivio della Commissione.

<sup>212</sup> Doc. 105 - Archivio della Commissione.

<sup>213</sup> Doc. 133 - Archivio della Commissione.

<sup>214</sup> Doc. 168 - Archivio della Commissione.

La vetustà e genericità di gran parte delle informazioni trae conferma dagli accertamenti svolti da entrambi gli organismi.

La non disponibilità, da parte di Gran Bretagna e Russia, ad accogliere le rogatorie internazionali inoltrate dalla Procura di Roma hanno impedito di accertare elementi fondamentali, quali: l'esistenza di Vasilij Mitrokhin, il suo presunto ruolo all'interno dell'archivio del KGB, se egli avesse effettivamente trascritto le informazioni contenute nei *report*; la mancata acquisizione della documentazione originale consegnata da Mitrokhin al Servizio britannico. Pertanto, il *dossier* Mitrokhin è da ritenersi giudiziariamente infondato.

## Capitolo settimo

### CONCLUSIONI

Al termine della presente Relazione, è doveroso trarre alcune conclusioni in ordine all'oggetto di indagine della Commissione, e ai lavori finora svolti. La ricostruzione documentale fin qui esposta, ci consente di definire i seguenti esiti.

#### *7.1. Sull'identità e il ruolo di Vasilij Mitrokhin*

Il *Mitrokhin Inquiry Report*, redatto dalla *Intelligence and Security Committee*, costituisce l'unica fonte ufficiale dell'origine di quella che in Italia è denominata operazione *Impedian*.

Ogni notizia relativa all'identità di Mitrokhin, al ruolo svolto quale *ex* archivistica all'interno del primo direttorato del KGB, fino al 1984, e le modalità della sua defezione sono di esclusiva fonte britannica.

Pertanto la Commissione non dispone di documenti di diversa origine, russa ad esempio, né di una testimonianza dello stesso Mitrokhin che, peraltro, non si è reso disponibile a incontrare i rappresentanti del Parlamento italiano. La stessa Commissione britannica, nella sua Relazione, nell'elenco delle persone audite inserisce anche Mitrokhin, senza tuttavia specificare le circostanze dell'audizione.

Agli atti della Commissione non vi sono elementi utili a definire il ruolo effettivamente svolto da Mitrokhin all'interno dell'archivio del primo direttorato del KGB. La rogatoria inoltrata dalla Procura di Roma alla Federazione Russia che chiedeva di poter accertare i suddetti elementi è stata respinta, né ha avuto esito la contestuale rogatoria inoltrata dalla Procura di Roma alla Gran Bretagna, al fine di sentire quali persone informate sui fatti, Mitrokhin e il responsabile del Servizio britannico che ha acquisito le informazioni dello stesso.

Pertanto, sul presente segmento di indagine la Commissione non possiede atti che consentano di fornire esiti certi.

#### *7.2. La trattazione del dossier Mitrokhin da parte del SISMI*

Sul *dossier* Mitrokhin, l'MI6 appose la più alta classifica di segretezza in campo internazionale; ciò necessitò il rispetto delle regole di trattazione destinate al *top secret* – contenute nell'apposita normativa italiana – che comportarono una forte compartimentazione ed eccezionali norme di segretezza nella trattazione dei *report*.

Il SISMI rispettò le direttive del Servizio collegato, come è d'uso nei rapporti con i Servizi dei paesi alleati tra i quali vi è uno scambio di informazioni.

*Svolgimento dell'attività operativa.* In base alla lineare e documentale ricostruzione dei fatti e dai relativi passaggi documentali, si è appurato che dal 30 marzo 1995 al 18 maggio 1999, il SISMI svolse una fattiva attività di *intelligence*.

Il Servizio italiano operò correttamente la verifica e l'attendibilità delle notizie contenute nei *report*. Tale accertamento venne svolto nell'archivio di I divisione, ovvero il più completo archivio di *intelligence*; solo dopo aver assunto elementi informativi qualificanti, i riscontri vennero estesi negli archivi della VIII e XII divisione e Raggruppamento centri.

Il temporaneo spostamento fu disposto nella logica di riesaminare i *report* in chiave operativa (riunione del settembre 1997). Prodromici a tale scopo furono gli accertamenti tecnico-giuridici e info/operativi svolti, i cui risultati sono contenuti negli appunti indirizzati al direttore del Servizio. Una volta terminati tali accertamenti che portarono a definire i soggetti "di interesse", i *report Impedian* furono ricollocati nel luogo originario, ovvero la VII sezione della I divisione.

Come da prassi, l'attività di *intelligence* fu portata a termine in due tempi: riscontri statici e attività info/operativa. Il risultato operativo raggiunto – contenuto in un appunto al direttore del Servizio – fu l'individuazione di 7 elementi con i quali entrare in contatto. Il raggiungimento di tale obiettivo fu compromesso dalla pubblicazione del libro (18 settembre 1999).

*Il mancato incontro con la fonte.* Dal 30 marzo 1995 all'8-10 luglio 1996, il SISMI chiese all'MI6 di incontrare la fonte *Impedian*. La richiesta non venne accolta fino all'8-10 luglio 1996, quando nel corso di una visita effettuata a Londra dal generale Masina e dal colonnello Prencipe (direttore e vice direttore della I divisione) l'MI6 rivelò che Mitrokhin non era un agente operativo del KGB – quindi fonte diretta di informazioni – bensì un *ex* archivista e offrì la possibilità di ascoltarlo.

L'offerta fu accolta dal direttore del SISMI, generale Siracusa che, però, su proposta del generale Masina, concordò sulla necessità di attendere l'arrivo di ulteriori *report* prima di incontrare la fonte *Impedian*. Come si è appreso nel corso delle audizioni degli interessati, tale scelta fu dettata dalla necessità di "disporre di un quadro esatto e definitivo di tutte le dichiarazioni rese, che una volta riscontrate con i dati presenti in archivio avrebbero potuto costituire la base di attività operative dirette".

Che si trattasse di una legittima scelta operativa, sarebbe stato confermato nell'incontro svoltosi a Londra il 18 maggio 1998, tra il colonnello Bonaventura e l'ammiraglio Grignolo (rispettivamente direttore e capo reparto della I divisione) e rappresentanti dell'MI6. Tra i diversi argomenti, i dirigenti del SISMI trattarono

con i colleghi britannici anche la richiesta di incontrare la fonte *Impedian*. L'MI6 rifiutò loro tale possibilità.

*Valutazioni circa l'attendibilità del dossier Mitrokhin.* I dirigenti del SISMI ascoltati in seduta hanno ribadito quanto precedentemente dichiarato davanti al Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza e per il segreto di Stato: il *dossier* Mitrokhin conteneva notizie di interesse, ma datate. La fonte *Impedian* risultava obsoleta e le notizie fornite già note, generiche o non riscontrabili per l'eccessivo tempo trascorso o per la non identificazione del soggetto citato.

Le informazioni generiche, non confermate o corrispondenti a nominativi non identificati, sono da ritenersi prive di elementi che ne dimostrino la veridicità, intendendo per veridicità l'elemento di prova richiesto dall'imputazione del reato di spionaggio, definito quale fornitura a potenza straniera di informazioni classificate o riservate, afferenti alla sicurezza dello Stato.

Se il Servizio britannico ha asserito che il contenuto degli appunti originali, consegnati da Mitrokhin all'MI6, è stato riversato nei *report* in lingua inglese, e quindi consegnati al SISMI, è necessario rilevare che questi ultimi, in mancanza della documentazione originaria (presso l'archivio del KGB), non hanno il valore di prova documentale. Peraltro, tranne in un caso – quello del rinvenimento di obsoleti apparecchi radio – gli originali in russo degli appunti non sono mai stati trasmessi né al SISMI né alla magistratura italiana né la Procura generale della Federazione Russa ha inteso fornire la fonte da cui quelli erano stati presumibilmente ripresi.

*Valutazioni circa le minacce alla sicurezza dello Stato.* La vetustà e le caratteristiche delle informazioni fornite dalla fonte *Impedian*, se non ne sminuiscono l'interesse storico, non le fanno assurgere a notizie di priorità in merito al coefficiente di rischio per la sicurezza del paese. Come è noto, la priorità della trattazione di una qualsiasi informazione che perviene al SISMI è stabilita sulla base del pericolo che essa rappresenta per la sicurezza, e quindi la difesa, della nazione.

Nell'ottica precipua del Servizio di informazione, il *dossier* Mitrokhin non costituì il massimo grado di priorità rispetto al coefficiente di rischio per la sicurezza del paese.

I pericoli preminenti di allora, riferiti dai responsabili del SISMI sia al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza sia alla Commissione, trovano conferma nella lettura delle relazioni semestrali sulla politica informativa e della sicurezza presentate al Parlamento dal 1995 al 1999.

Tra le minacce con priorità assoluta, il terrorismo internazionale, la proliferazione di armi di distruzione di massa, l'integralismo islamico e la delicata situazione dell'area balcanica che nel 1999, porterà l'Italia ad aderire all'azione militare della NATO in Jugoslavia.

L'unica minaccia per la sicurezza documentata nel *dossier* Mitrokhin, era contenuta nel *report* n. 237 che pervenne il 5 novembre 1998 al SISMI. Nel *report* si segnalavano i luoghi dove, nei primi anni sessanta, erano state sotterrate alcune apparecchiature radio ricetrasmittenti autodistruggenti. Dopo aver svolto sopralluoghi ed essersi consultato con i Servizi belga e svizzero, che avevano rinvenuto materiali analoghi, il 28 dicembre, il SISMI informò la polizia giudiziaria che si incaricò del dissotterramento (da rilevare, che le coordinate indicate nel *report* n. 237 per arrivare ai nascondigli, erano errate; per ottenere l'individuazione esatta delle apparecchiature il SISMI chiese e ottenne dall'MI6 l'appunto originale in russo).

*Informativa ad autorità giudiziaria.* Come si è già riferito, per il Servizio non vige l'obbligo di fornire ogni "spunto investigativo" o "notizia di reato" all'autorità giudiziaria. Ciò lo costringerebbe infatti a trasmettere ogni informazione o *flatus vocis* alla magistratura, determinando la fine del ruolo e dell'attività di *intelligence*.

Come previsto dalla legge n. 801 del 1977, il SISMI ha l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria elementi di prova; ma questi non emersero né nel corso della ricezione del *dossier* Mitrokhin (1995-99), né in seguito agli accertamenti svolti dal ROS, su incarico della Procura di Roma, la quale ha archiviato l'inchiesta il 18 maggio 2004. Pertanto, non sussistendo elementi di prova da trasmettere all'autorità giudiziaria, per il SISMI non vi fu nessun obbligo di trasmissione alla polizia giudiziaria.

*Informativa a CESIS e SISDE.* La legge n. 801 del 1977, istituisce il SISMI con l'esclusivo compito di assolvere a tutte le funzioni di controspionaggio (art. 4, primo comma); essa prevede la reciproca assistenza e collaborazione tra i due Servizi italiani, ma non la impone. E nello specifico caso del *dossier* Mitrokhin, non è ravvisabile l'obbligo del SISMI a trasmettere e/o portare a conoscenza del SISDE materiale informativo coperto dalla più alta classifica di segretezza, quale è *top secret*, imposta sui *report* dall'MI6.

Ciò non tolse nulla però alla completezza dei riscontri effettuati sui *report* dal SISMI, dato che questi vennero effettuati presso il più vasto patrimonio informativo relativo al controspionaggio. La quasi totalità delle notizie reperibili in tale archivio non sono presenti in altri archivi, compresi quelli del SISDE e delle forze di polizia.

Allo stato attuale i compiti che la legge assegna al CESIS sono di coordinamento generale o di ufficio di collegamento tra i Servizi e la Presidenza del Consiglio, da cui esso dipende. Il SISMI avrebbe potuto informare il CESIS se l'eccezionalità dell'alta classifica apposta dall'MI6 al *dossier* Mitrokhin non avesse indotto a una comunicazione diretta con il Presidente del Consiglio, il quale presiede il suddetto organismo.

Nell'unico caso in cui si profilò una possibile minaccia alla sicurezza dello Stato, contenuta nel citato *report* n. 237, pervenuto il 5 novembre 1998, il SISMI ne dette comunicazione al CESIS e alla polizia giudiziaria, senza svelare la fonte dell'informazione, come imponeva l'alta classifica di segretezza.

### 7.3. *Il dossier Impedian dal SISMI all'Esecutivo*

Dalle dichiarazioni incrociate del generale Siracusa, dell'ammiraglio Battelli e degli esponenti politici, risulta che tra SISMI e Governo intercorsero le normali e ordinarie comunicazioni necessarie al caso, che l'Esecutivo fu informato dei passaggi rilevanti e che lo stesso diede ampio mandato ai direttori del Servizio di proseguire con l'ordinaria attività di *intelligence*. È altresì documentalmente acclarato che l'Esecutivo non attuò nessuna forma di pressione e/o ingerenza nei confronti del SISMI, in merito al *dossier* Mitrokhin.

Di seguito, i riassuntivi esiti.

*L'informativa al governo Dini.* Il generale Siracusa informò il presidente del Consiglio Dini del flusso informativo in atto il 7 novembre 1995 e, in particolare, dell'arrivo di 7 *report* contenenti notizie riguardanti finanziamenti a partiti politici che si riferivano al periodo compreso tra la fine degli anni sessanta e la metà degli anni settanta.

In esito all'incontro, e al fine di lasciarne documentazione agli atti, il generale Siracusa scrisse e firmò un appunto che dava conto che i sette rapporti citati (individuati per numero) erano stati portati a conoscenza del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 novembre 1995 e segnalava anche la valutazione del materiale ricevuto: era opinione del SISMI che non fossero ravvisabili concreti elementi di reato.

Il SISMI prospettò al capo del Governo l'ipotesi che talune delle attività indicate fossero state attribuite artatamente a personaggi ed a partiti politici a scopi strumentali, valutazione fondata sui riscontri e le analisi predisposte dalla I divisione il cui esito è rinvenibile nell'appunto sottoposto allo stesso direttore del Servizio (e da questi approvato).

Il presidente Dini prese atto delle valutazioni del direttore del Servizio, dette istruzioni di continuare le necessarie verifiche sull'attendibilità delle notizie e di tenere informato il Governo.

*L'informativa al governo Prodi.* L'informativa del SISMI al governo Prodi, avveniva in due momenti: 2 ottobre e 30 ottobre 1996.

Il 2 ottobre, il generale Siracusa, al fine di tenere fede alle direttive di massima riservatezza impartite dal Servizio britannico, informava il ministro della

Difesa onorevole Beniamino Andreatta del flusso informativo proveniente dal Servizio britannico e sottoponeva alla sua attenzione i 175 *report*.

Il generale recava con sé una lettera contenente l'indicazione dei profili generali e delle vicende contenute nei 175 *report* fino allora ricevuti dal Servizio britannico. In tale appunto, il SISMI forniva un prospetto informativo: arco temporale al quale le informazioni si riferivano (mediamente 1945-84); esiti sull'attività di riscontri d'archivio; ridottissime possibilità operative di verifica e conseguimento di elementi di prova relativi a vicende datate.

In base a tali considerazioni e all'assenza di elementi di prova, il direttore del Servizio esprimeva il parere di non inviare comunicazione agli organi di polizia giudiziaria. Il ministro Andreatta, prendeva atto delle informazioni sottopostegli dal direttore, concordando con le sue proposte e in calce alla lettera appose di suo pugno una nota: "Prendo atto e concordo con le proposte del direttore del Servizio, 2-10-96"; il generale Siracusa controfirmò il documento.

Il 30 ottobre, il generale Siracusa informò il presidente del Consiglio Prodi. Il direttore del Servizio portò con sé i 175 *report* e una lettera di identico contenuto a quella controfirmata dal ministro Andreatta, sulla quale lo stesso Siracusa attestò di suo pugno la presa d'atto da parte del presidente. Ma l'incontro fu breve, non più di un quarto d'ora, e il generale Siracusa si limitò a riferirgli le informazioni già fornite al ministro Andreatta. Il presidente Prodi prese atto di quanto riportatogli e concordò con l'analisi del generale Siracusa, invitandolo a proseguire gli accertamenti.

*L'informativa al governo D'Alema.* Il SISMI informò dell'esistenza del *dossier* Mitrokhin il vice presidente del Consiglio, con delega ai Servizi, onorevole Sergio Mattarella, in prossimità della pubblicazione dello stesso, settembre 1999, in Gran Bretagna.

Il SISMI informò, quindi, il Governo in carica nella precipua occasione in cui tale comunicazione assumeva carattere di urgenza e rilevanza politica.

L'onorevole Mattarella prese visione della documentazione inerente il *dossier* Mitrokhin, successivamente all'uscita del libro in Gran Bretagna, alle anticipazioni dello stesso pubblicate dagli organi d'informazione e in seguito alla richiesta formulata dal COPASIS di presentarsi per fornire ragguagli inerenti al caso ormai noto in tutto il mondo.

Il presidente del Consiglio D'Alema fu informato dell'esistenza del *dossier* Mitrokhin dall'onorevole Mattarella nel settembre 1999. Il presidente del Consiglio decise di non apporre il segreto di Stato e dispose di consegnare il *dossier* Mitrokhin alla magistratura italiana (5 ottobre 1999) che ne aveva inoltrato richiesta. Contestualmente, l'11 ottobre, il Presidente del Consiglio trasmise il *dossier* Mitrokhin al Parlamento, e specificatamente alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi.



#### 7.4. Dalla bozza al libro di Andrew e Mitrokhin

Il 17 aprile 1998, il Servizio britannico consegnò al SISMI le pagine che interessavano l'Italia, la cosiddetta bozza. Il 5 novembre 1998, nel corso di un incontro a Roma, il rappresentante del Servizio britannico comunicò che la bozza era stata rielaborata “secondo i suggerimenti ricevuti” e che sarebbe stata quanto prima sottoposta all'attenzione dello stesso SISMI. Cosa che non accadde perché il SISMI vide di nuovo il testo Andrew-Mitrokhin solo quando fu stampato il libro, nel settembre 1999.

Si hanno elementi che indicano chi ha preso visione della bozza, ma non si ha prova di chi e tanto meno come intervenne sulla stessa per modificarla. Contestualmente, agli atti della Commissione non vi è il testo delle eventuali correzioni operate dagli italiani e quindi non è possibile accertare la rilevanza né l'esistenza di tali modifiche, mentre è possibile accertare, in alcuni casi, l'autonomo intervento del Servizio britannico.

Per quanto riguarda la “questione Cossutta”, come ha riferito lo stesso ammiraglio Battelli nel corso di un'audizione, le varianti che lo riguardavano sono state “peggiorative” e non certo funzionali a un trattamento favorevole. Tale affermazione è stata confermata dagli esiti di una approfondita analisi contenuta nella presente Relazione.

#### 7.5. Il dossier Mitrokhin nei paesi dell'Alleanza atlantica

*I risultati dell'intelligence.* Se si eccettuano i citati ritrovamenti di apparati radio-ricetrasmittenti dislocati sul territorio di alcune nazioni europee, Italia compresa, agli atti della Commissione non esistono dati in ordine a risultati ottenuti dall'*intelligence* di altri paesi, basati sulle informazioni del *dossier* Mitrokhin.

Se è vero che, sotto il profilo dell'*intelligence*, sarebbe stato, comunque, difficile acquisire dati oggettivi, tenuto conto della normale riservatezza con cui opera ogni singolo Servizio di sicurezza, è altrettanto certo che – considerando il clamore che il *dossier* Mitrokhin ha avuto nel panorama mondiale – qualcosa in merito sarebbe certamente trapelata, almeno negli ambienti dei Servizi delle nazioni aderenti all'Alleanza atlantica.

Si è appurato che, a differenza dell'Italia, nessun altro Stato ha ritenuto di dover istituire apposite Commissioni parlamentari d'inchiesta deputate all'esame del *dossier* e delle modalità di trattazione delle informazioni ivi contenute.

Infatti, le risposte pervenute da tutte le nazioni, appositamente interpellate tramite il Ministro degli affari esteri circa iniziative parlamentari eventualmente avviate, sono state negative.

*I risultati giudiziari in Europa, in Italia.* Agli atti non risultano esiti giudiziari conseguiti a fronte delle informazioni del *dossier* Mitrokhin. La relazione dell'*Intelligence and Security Committee, The Mitrokhin Inquiry Report*, enuclea gli unici casi britannici in cui si è posto il problema di avviare iniziative giudiziarie, ma non si è proceduto nei loro confronti: la novantenne signora Norwood e l'anziano John Symonds. Leggermente diverso il caso di Michael John Smith, condannato nel 1993 per reati commessi tra il 1990 e il 1992, per la cui identificazione la documentazione fornita da Mitrokhin è stata definita "*relevant*".

A parte i suddetti casi, non risultano altre vicende che abbiano assunto un qualche rilievo giudiziario né in Gran Bretagna né in altri paesi europei.

In Italia, nel settembre 1999, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta al fine di accertare la fondatezza delle presunte rivelazioni del defezionista Mitrokhin. Dopo cinque anni di indagini e due rogatorie internazionali senza esito, il procedimento si è concluso con la richiesta di archiviazione, datata 6 aprile 2004, dove si legge che "l'attività preliminare effettuata sul contenuto del cosiddetto *dossier* Mitrokhin, ha portato alla acquisizione di dati giudiziariamente non utilizzabili". La relativa sentenza di archiviazione è stata emessa il 18 maggio 2004.

*I risultati giudiziari negli Stati Uniti.* Le sentenze di condanna nei confronti di Robert Philip Hanssen e Aldrich Ames non risultano emesse sulla base delle informazioni contenute nel *dossier* Mitrokhin. A fugare ogni dubbio, un documento ufficiale, agli atti della Commissione, costituito dalla risposta che, in data 10 marzo 2003, il Dipartimento di Stato ha fornito alla richiesta di notizie relative a iniziative giudiziarie assunte negli Stati Uniti in esito al *dossier* Mitrokhin.

Con la nota in questione, il Dipartimento di Stato trasmetteva solo le copie di due diverse sentenze di condanna che non si riferivano ai nominativi sopra citati. Le due sentenze inviate si riferiscono a Robert Stephen Lipka e George Trofimoff.

Solo per il primo caso le notizie pervenute da Mitrokhin potrebbero avere avuto un ruolo, ma non se ne ha certezza.

#### 7.6. Conclusioni

In base alle evidenze sopra esposte e ad una oggettiva e documentale ricostruzione delle stesse, riferita nella presente Relazione, si può concludere che:

- il SISMI svolse un'adeguata attività di *intelligence* sul *dossier* Mitrokhin;
- il SISMI si attenne ai vincoli imposti dall'alta classifica di segretezza apposta dall'MI6;
- il SISMI informò correttamente e tempestivamente l'Esecutivo circa gli sviluppi della corrispondenza con il Servizio collegato britannico e le indagini;

- il *dossier* Mitrokhin non conteneva minacce per la sicurezza del paese: le informazioni in esso contenute risalivano a un arco temporale che va dal 1945 al 1984 e la maggioranza di esse risultavano generiche, non riscontrabili o già note;
- le informazioni contenute nel *dossier* Mitrokhin non hanno prodotto alcun esito giudiziario né in Italia né in Europa né (eccetto un processo della cui sentenza però non si ha certezza che sia stata emessa sulla base delle informazioni del *dossier* Mitrokhin) negli Stati Uniti;
- l'Esecutivo non operò alcuna forma di pressione o ingerenza nei confronti del SISMI;
- nel momento in cui il *dossier* Mitrokhin fu pubblicato in Gran Bretagna (settembre 1999), l'Esecutivo scelse di trasmettere il *dossier* Mitrokhin alla magistratura e al Parlamento italiano.